

R.G. 308/2020

data 24/11/23
No pec 2/2/24

Sent n 295/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Domenico Pellegrini

Presidente

Dott.ssa Marina Pugliese

Giudice

Dott.ssa Valeria Ardoino

Giudice Rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

[redacted] C.I. [redacted] na [redacted] il 16.1.1961, residente
in [redacted] ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Galata
36/9, presso lo studio dell'Avv. Enrico Romanelli, che lo rappresenta e lo difende, come da
procura in atti;

- Ricorrente -

nei confronti di

[redacted] C. [redacted] nata [redacted]
[redacted] il 20.11.1963 e residen [redacted] elettivamente domiciliata
in Genova, Via Assarotti 7/1, presso lo studio dell'Avv. Liana Maggiano, che la rappresenta
e la difende come da procura in atti;

- Resistente -

Con l'intervento *ex lege* del P.M. che ha concluso come in atti;

Conclusioni per il ricorrente:

1

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni eventuale contraria istanza, eccezione e deduzione avversa, dato atto che con sentenza emessa in data 30.04.2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto [redacted] 3.05.1992 tra [redacted] nato [redacted] 16.1.1961 [redacted] nata [redacted] 20.11.1963, trascritto nel registro dello stato civile di [redacted] al numero 17, parte II, serie A, anno 1992;

▪ ridurre l'assegno di mantenimento stabilito in favore [redacted] Euro 1.200,00 mensili, senza più alcun accollo a carico [redacted] della tassazione I.R.P.E.F. dovuta da [redacted] per il reddito prodotto dall'assegno di mantenimento, assegno da corrispondere sino a quando [redacted] non avrà un proprio reddito lavorativo e, in ogni caso, non oltre il 31/12/2020, con conseguente sua revoca a tale ultima data, mantenendo nel resto le condizioni omologate con decreto 15/09/2016 del Tribunale di [redacted];

Conclusioni per la resistente:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- dare atto che in data 13 maggio 2021 codesto Ill.mo Tribunale ha pronunciato tra le Parti Sentenza parziale n. 1093/2021 di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- dare atto che il figlio [redacted] maggiorenne, regolerà in modo autonomo la frequentazione con entrambi i Genitori. Nel trarre argomenti di prova ex artt. 116 cpc (come preannunciato con Ordinanza dott. Valeria Ardoino 5/4/23) dal comportamento processuale del Ricorrente, non ultima la mancanza di trasparenza e lealtà sul piano probatorio e la dimostrata reticenza su quello istruttorio:

- nel dare atto che la sig. [redacted] in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione legale ha rilasciato la casa coniugale in favore del marito ed in data 15/7/2016 ha trasferito allo stesso la propria quota pari al 50% dell'intero dell'immobile sito in [redacted] nonché il 50% della relativa autorimessa, il tutto rivenduto dal [redacted] nel gennaio 2021, lucrando solo per tale quota, euro 270.000,00 (prezzo di vendita euro 540.000,00:2) come risulta dall'atto di vendita (prod. n. [redacted] 16/6/23), confermare a carico del do[redacted] l'obbligo, contestualmente assunto in sede di separazione legale dei Coniugi, di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, un

contributo al mantenimento in favore della sig. [REDACTED] nella misura attualmente corrisposta a seguito di rivalutazione Istat (euro 2.500,00 - oltre Istat = euro 2.999,54), rivalutabile, confermando, altresì, a carico dell'ex marito l'obbligo di pagamento della tassazione Irpef della sig. [REDACTED] assunto in sede di separazione consensuale;

- confermare quanto già concordato in sede di separazione legale con riferimento al mantenimento ordinario e straordinario del figl. [REDACTED] maggiorenne, che ha terminato i propri studi che seguiva, all'epoca della separazione, [REDACTED] (cfr. Ricorso per divorzio pag. 1), e che, seppur svolge attività lavorativa (all'estero), non è ancora completamente economicamente autosufficiente;

- ammonire il dott. [REDACTED] a non tenere comportamenti ingiuriosi e/o comunque inadeguati, nei confronti della sig. [REDACTED] ed, altresì, del figl. [REDACTED]

- ordinare al dott. [REDACTED] come già chiesto con Memoria 183 c. 6 n. 2 cpc 20/1/21, la cancellazione ex art. 89 c.p.c., delle espressioni "disonestamente" e "desueti metodi polizieschi" dalla Memoria integrativa datata 5 ottobre 2020, nonché delle parole "false e calunniose accuse", "risibile richiesta (di esibizione dell'elenco viaggi...)", "come falsamente si è affermato", "le falsità e le infamanti accuse contenute negli atti avversari" "accuse false", "riprovevole e gretta", per non parlare degli apprezzamenti riferiti addirittura alla scrivente Difesa, il tutto contenuto nella Memoria [REDACTED] 183 c. 6 n. 3 - 11/2/2021 - alle pagg. 4, 5, 6 e 7, in quanto rappresentano frasi sconvenienti ed offensive, con assegnazione, ove ritenuto, di una somma a titolo di risarcimento del danno;

- respingere ogni altra e diversa domanda proposta dal dott. [REDACTED]

- condannare il Ricorrente ad un esemplare rifusione delle competenze del presente procedimento, oltre rimborso forfettario (15%), cpa, iva di legge e spese, alla luce della soccombenza anche nel corso del giudizio rispetto alle varie Istanze proposte e respinte.

Con condanna, altresì, per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc vista la proposizione strumentale e defatigatoria di domande assolutamente irricevibili, l'ingiustificata e dolosa resistenza nel presente giudizio che ne ha, anche, allungato i tempi, nonché l'inosservanza all'ordine del Giudice ed il comportamento tenuto contrario agli obblighi di lealtà e probità processuale, correttezza e buona fede, pure richiamati esplicitamente nell'Ordinanza del GI, dott.ssa Valeria Ardoino, del 5/4/23".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.1.2020 e ritualmente notificato, il S. [redacted] ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in [redacted] in data 3.5.1992 con la Sig. [redacted] dalla cui unione era nato il figlio [redacted] in data 16.9.1998 e da cui si era separato consensualmente alle condizioni di cui al verbale omologato dal Tribunale di [redacted] data 15.9.2016.

Il ricorrente ha chiesto che venisse ridotto il contributo mensile disposto a favore della moglie, pari a euro 2.500,00 mensili nella minore somma di euro 1.200,00 con conseguente revoca dell'accollo a suo carico della tassazione Irpef dovuta dalla Sig. [redacted] reddito prodotto dall'assegno di mantenimento.

A sostegno di tale domanda, il S. [redacted] esposto di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche evidenziando di avere percepito un reddito complessivo lordo nell'anno 2018 pari a euro 113.202,00 dimezzato rispetto al reddito prodotto nell'anno 2016 (data della separazione), il cui reddito complessivo lordo era pari ad euro 219.774,00.

In particolare, il S. [redacted] ha esposto che:

- la sensibile diminuzione del reddito era stata determinata da un corrispondente calo nel lavoro a causa delle sue non buone condizioni di salute;
- negli anni 2017 e 2018 egli era stato vittima di plurimi episodi sincopali con improvvisa perdita di coscienza; si trattava di significative avvisaglie di un allarmante malessere psicofisico che lo avevano indotto a ridurre drasticamente le ore di lavoro;
- egli si fa carico delle seguenti rate di tre mutui ipotecari erogati da Intesa Sanpaolo:
 - rata mensile di euro 1.010,39 inerente allo studio dentistico (erogato il 22.03.2011 per euro 120.000,00 con scadenza il 22.3.2026, con debito residuo di euro 70.531,84);
 - rata mensile di euro 1.472,46 inerente alla casa di abitazione (erogato il 18.11.2005 per euro 380.000,00 con scadenza il 1.12.2030 e con debito residuo di euro 204.041,26);
 - rata mensile di euro 1.076,10 inerente ad un finanziamento utilizzato per gli studi universitari all'estero del figlio [redacted] (erogato il 28.7.2016 per euro 170.000,00 con scadenza il 31.7.2031 e con debito residuo di euro 145.533,12);
- al reddito da lui percepito, oltre a tutte le spese di cui sopra, deve essere detratta la somma mensile versata alla moglie pari ad euro 2.500,00 oltre il 50% delle spese sostenute per la

tassazione Irpef alla quale quest'ultima è soggetta per il suo reddito dato dagli assegni di mantenimento e pari a euro 30.000,00 annui;

- egli si fa inoltre carico dell'intero mantenimento del figlio [redacted] (con nessun contributo da parte della madre) che studia all'estero in un College universitario [redacted] [redacted] con un esborso mensile di circa euro 2.000,00 mensili;

- per quanto concerne le condizioni economiche della Sig. [redacted] ella aveva deciso di trasferirsi [redacted] nonostante fossero passati diversi anni dalla separazione, non si era attivata per reperire un'attività lavorativa, pur avendone la possibilità.

In tali premesse, il ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente e che venisse ridotto il contributo disposto in favore della Sig. [redacted] alla minore somma di euro 1.200,00 senza più alcun accollo a suo carico della tassazione Irpef dovuta dalla resistente; il ricorrente ha chiesto altresì che tale assegno dovesse essere revocato in caso di raggiunta indipendenza economica della Sig. [redacted] e comunque fosse dovuto fino al 31.12.2020 con conseguente sua revoca a tale ultima data, mantenendo nel resto le condizioni omologate con decreto 15.9.2016 del Tribunale di [redacted]

Con comparsa di costituzione depositata in data 8.9.2020 si è costituita in giudizio la Sig.ra [redacted] la quale ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente e in particolare ha evidenziato che:

- la determinazione dell'assegno divorzile segue una valutazione complessiva del contributo fornito dalla moglie nella vita familiare;

- in proposito, il Sig. [redacted] aveva conseguito la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode nel 1985 ed è titolare, dal 1991, di un noto e prestigioso studio odontoiatrico in [redacted] dotato di una struttura moderna con tecnologia all'avanguardia.

- non risponde al vero che la situazione finanziaria del ricorrente sia peggiorata rispetto all'epoca della separazione rimanendo invece sostanzialmente invariati i di lui compensi derivanti dall'attività professionale attestandosi intorno ad euro 400.000,00 all'anno nel 2018 e negli anni precedenti;

- il reddito dichiarato, inoltre, deve tenere conto del credito di imposta del quale il ricorrente beneficia tutti gli anni e che è pari a circa euro 1.000,00 mensili, per un reddito medio, dichiarato negli anni 2017 e 2018 di circa euro 8.300,00 mensili;

- circa i problemi di salute del Sig. [redacted] dalla stessa documentazione medica da lui prodotta, dopo l'episodio sincopale del gennaio 2017, non se ne erano verificati altri tanto che all'esito della visita cardiologica, il prof. Spadacini aveva ritenuto, nel referto del gennaio 2018, che non fosse "*necessario alcun provvedimento terapeutico*"; il ricorrente, infatti, avvia, tutti i venerdì, una proficua collaborazione con uno studio dentistico [redacted] il cui titolare è un famoso dentista del Nosocomio [redacted]

- ella non è proprietaria di alcun bene immobile mentre il patrimonio immobiliare del Sig. [redacted] di assoluta rilevanza ed è stato di recente incrementato con l'acquisto di due nuovi cespiti; in particolare, [redacted] proprietario dei seguenti beni, tre dei quali gli procurano anche reddito da locazione:

a) un immobile in [redacted] località turistica su [redacted] adibito ad albergo, con rendita pari ad euro 8.000,00 e con un canone di locazione dichiarato di euro 10.733,00 (come risulta dal modello PF 2019 prodotto dal ricorrente);

b) un immobile in [redacted] idoneo a produrre reddito;

c) un immobile in [redacted] con rendita pari ad euro 1.975,45 idoneo a produrre reddito;

d) un immobile in [redacted] con rendita pari ad euro 721,75 e con un canone di locazione dichiarato di euro 7.524,00 (come risulta dal modello PF 2019 prodotto dal ricorrente);

e) un'autorimessa in [redacted] locata con canone di locazione dichiarato di euro 1.881,00;

f) un immobile in [redacted] con rendita pari ad euro 991,00;

- per quanto riguarda gli immobili elencati ai punti d) ed e), in adempimento di quanto previsto in sede di accordi di separazione, i coniugi, in data 6.7.2016, si erano recati dal Notaio [redacted] per stipulare una risoluzione di donazione: con essa la moglie avrebbe trasferito al marito la quota pari al 50% dell'immobile (lett. d) e dell'autorimessa (lett. e) alla stessa donati dal marito in data 20.9.2005 per un valore di circa euro 130.000,00, ciò a titolo di contributo materno anticipato al mantenimento del figlio.

- il S. [redacted] altresì, proprietario, [redacted] di ben 18 quote di terreni tra prati e boschi;

- il tenore di vita del ricorrente è particolarmente agiato sia per quanto concerne il vestiario, sia per quanto concerne viaggi, cene e auto di lusso;
- per quanto concerne i mutui intestati al Sig. [REDACTED] che il medesimo ha elencato nel proprio ricorso introduttivo, gli stessi erano già in essere al momento della separazione e non rappresentano quindi alcun elemento di novità idoneo a legittimare il cambiamento della regolamentazione economica tra i coniugi;
- il Sig. [REDACTED] è anche titolare di ingenti risparmi a differenza di lei;
- ella ha conseguito un diploma di scuola media superiore e prima del matrimonio, nel 1992, prestava attività di assistente amministrativa presso il servizio farmaceutico dell'ASL di [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato, godendo di buona retribuzione e prospettive di crescita professionale;
- nel 1993, su insistenza del ricorrente, il quale aveva ritenuto che le proprie entrate fossero più che sufficienti per permettere alla coppia di godere di un ottimo tenore di vita, ella era stata convinta dal marito a licenziarsi al fine di occuparsi in via esclusiva, così come accaduto per 25 anni, del marito, della famiglia e, successivamente, del figlio;
- ciò aveva comportato, oltre la perdita del lavoro, anche l'impossibilità di accedere al trattamento di quiescenza non avendo maturato gli anni previdenziali necessari;
- le proprie precarie condizioni di salute, l'età ormai avanzata e la mancanza di specifica professionalità non le permettono di reperire alcuna attività lavorativa;
- ella infatti, nell'anno 1995 aveva subito l'asportazione del collo dell'utero a causa di un tumore; tra l'anno 2007 e quello 2008, a causa di un incidente domestico aveva subito un intervento di artroprotesi ad entrambe le anche; e ancora, nell'anno 2007 era costretta a sottoporsi presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano ad un intervento per l'asportazione di un melanoma della fossa iliaca destra che per i successivi 5 anni le aveva comportato periodici controlli presso detta struttura; infine, nell'anno 2009 aveva subito un intervento alle vertebre cervicali per un principio di lesione midollare con l'installazione di distanziatori e placche;
- per tali ragioni ella attualmente non può svolgere alcuna attività lavorativa che comporti sforzi fisici e, quale conseguenza residuale dell'intervento alla cervicale, ha un tremore alla mano sinistra che le procura difficoltà nello scrivere o nel tenere oggetti;

- l'unico reddito del quale ella dispone è rappresentato dalla percezione del contributo al mantenimento versato dal marito;
- ella inoltre è gravata da alcune spese quali la somma di euro 750,00 mensili a titolo di canone di locazione dell'immobile nel quale vive;
- il Sig. [redacted] continua, anche alla presenza del figlio, a offenderla e aggredirla verbalmente.

In tali premesse, la Sig. [redacted] ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, che venisse confermato a carico del marito l'importo stabilito in sede di separazione a titolo di mantenimento della moglie e che venisse confermato quanto già concordato in sede di separazione con riferimento al mantenimento ordinario e straordinario del figl. [redacted] infine, ha chiesto che il Sig. [redacted] venisse ammonito a non tenere comportamenti ingiuriosi o comunque inadeguati nei di lei confronti e nei confronti del figli [redacted]

All'esito della fase presidenziale, con ordinanza non reclamata del 10.9.2020, il Presidente F.F., in persona della Dott.ssa Laura Cresta, dopo aver formulato alle parti una proposta conciliativa che prevedeva il versamento a favore della moglie di un contributo di euro 1.800,00 al netto delle tasse, proposta non accolta da entrambe le parti, ha confermato le condizioni di separazione e ha rimesso quindi le parti dinanzi al G.I. per l'udienza del 19.11.2020.

Con memoria integrativa depositata in data 6.10.2020, il Sig. [redacted] oltre a contestare quanto sostenuto dalla resistente, ha formulato una nuova domanda volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 89, comma II, c.p.c., la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive nei di lui confronti scritte a pag. 10 della memoria di parte convenuta e tale ultima domanda è stata formulata anche dalla resistente con note integrative depositate in data 2.11.2020 nelle quali erano state da lei rilevate delle asserite frasi sconvenienti.

Con successiva ordinanza, il G.I. concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., ha fissato udienza in data 11.3.2021;

Con istanza depositata in data 19.1.2021 la Sig. [redacted] ha chiesto di essere autorizzata al deposito di file audio, con relativa trascrizione contenente registrazioni vocali ed il G.I. ne ha autorizzato il deposito con ordinanza resa in pari data.

Con ordinanza emessa il 11.3.2021 G.I. ha incaricato la Guardia di Finanza di effettuare le indagini tributarie riguardo ad entrambe le parti e ha ordinato alle stesse di depositare le ultime dichiarazioni dei redditi laddove non prodotte e di depositare un'autodichiarazione relativa ai propri redditi e alle proprie sostanze patrimoniali, in particolare, esplicativa delle informazioni acquisite tramite Polizia Tributaria con riferimento alle posizioni ancora aperte e a quelle definite nell'ultimo triennio, e infine, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in punto di stato civile all'udienza cartolare del 22.4.2021.

Con sentenza non definitiva n. 1093/2021 pubblicata in data 13.5.2021, il Tribunale di Genova ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza ha rimesso le parti dinanzi al G.I. per la prosecuzione della causa all'udienza del 17.11.2021 successivamente rinviata d'ufficio all'udienza del 17.2.2022;

Con istanza depositata in data 21.9.2021, la resistente Sig.ra [REDACTED] ha rilevato che risultavano depositate agli atti solo le indagini di Polizia Tributaria svolte nei confronti di lei e non anche quelle relative al Sig. [REDACTED] e ha quindi chiesto che venisse ordinato alla Polizia Tributaria di effettuare le indagini anche relativamente alla posizione economica del Sig. [REDACTED]. Il G.I. ha disposto che la Polizia Tributaria già incaricata dovesse effettuare indagini patrimoniali sulla condizione economica del Sig. [REDACTED] e ha rinviato la causa all'udienza del 13.10.2022;

Con istanza depositata in data 9.5.2022 e contestuale apertura di procedimento cautelare, il Sig. [REDACTED] ha chiesto che venisse modificata l'ordinanza presidenziale nella parte in cui aveva disposto la conferma del *quantum* relativo all'assegno in favore della Sig.ra [REDACTED]. Ha altresì chiesto che venisse posta a suo carico la minor somma di euro 1.200,00 mensili fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della Sig.ra [REDACTED] e comunque non oltre il mese di dicembre 2022; il G.I. con provvedimento del 15.6.2022 ha rigettato l'istanza del Sig. [REDACTED].

Con successiva istanza depositata in data 19.5.2022, la Sig.ra [REDACTED] ha chiesto che l'ordinanza del 8.5.2022 venisse integrata e venisse specificato che la Guardia di Finanza dovesse essere incaricata a svolgere indagini a partire dai tre anni precedenti all'ordinanza del 11.3.2021.

All'esito dell'udienza del 13.10.2022, il G.I. con ordinanza emessa in data 24.10.2022, a parziale modifica dell'ordinanza del 8.5.2022, ha disposto che la Guardia di Finanza trasmettesse le indagini già richieste con le ordinanze del 11.3.2021 e del 8.5.2022 relativamente al Sig. [REDACTED], stabilendo che il periodo oggetto di indagine avrebbe dovuto essere il medesimo già oggetto di accertamenti relativamente alla Sig. [REDACTED] ha infine ordinato a entrambe le parti il deposito della dichiarazione dei redditi presentata relativamente all'anno 2021 e ha rinviato all'udienza del 16.2.2023;

In data 27.10.2022 e 16.2.2023 la Guardia di Finanza ha depositato la relazione relativa alle indagini patrimoniali svolte nei confronti del S. [REDACTED]

Con ordinanza emessa in data 5.4.2023 il G.I. ha ordinato ad entrambe le parti di produrre un'autodichiarazione relativa ai propri redditi e alle proprie sostanze patrimoniali e ha fissato l'udienza del 15.6.2023 per la precisazione delle conclusioni;

Con provvedimento del 14.6.2023, il G.I. ha accolto la domanda di differimento udienza svolta dalla resistente e ha sostituito l'udienza precedentemente fissata concedendo alle parti termine fino al 4.7.2023 per il deposito di note scritte *ex art. 127 ter c.p.c.*;

Con ordinanza del 6.7.2023, lette le note depositate dalle parti nelle quali entrambe hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di legge *ex art. 190 c.p.c.*

* * * * *

Ciò premesso, si osserva che con sentenza non definitiva n. 1093/2021 pubblicata in data 13.5.2021, il Tribunale di Genova ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.

L'unico motivo di dissidio è costituito dal riconoscimento e dalla conseguente quantificazione dell'assegno divorzile a favore della Sig.ra [REDACTED]

Le parti infatti nelle proprie conclusioni hanno sostanzialmente chiesto la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione in punto mantenimento del figlio [REDACTED] maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ad eccezione del *quantum* disposto a titolo di assegno di mantenimento per la moglie.

Quanto alla domanda di mantenimento (*rectius* assegno divorzile) in favore della Sig.ra [REDACTED] occorre evidenziare che il Sig. [REDACTED] ha chiesto la riduzione della somma disposta

in sede di separazione formulando la richiesta di revoca del predetto emolumento subordinandola al momento in cui la moglie avesse trovato un'occupazione e comunque chiedendone la revoca a partire da data successiva al 31.12.2020.

Ciò posto, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 5, co. VI della Legge n. 898/1970, l'assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo del coniuge "debole" alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.

A differenza dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge "debole" consentendogli di mantenere (quasi come un "ammortizzatore coniugale") un tenore di vita "tendenzialmente analogo" a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, l'assegno divorzile ha una funzione mista di tipo assistenziale e compensativo-perequativa, come affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 18287/2018.

Tuttavia, al fine di acquisire il diritto all'assegno divorzile, il coniuge richiedente era gravato da un duplice onere probatorio: egli doveva fornire la prova non solo di non godere di redditi adeguati alle proprie necessità, ma anche di non essere in grado di procurarsi i detti mezzi per ragioni oggettive non imputabili alla sua volontà o alla sua inerzia sicché è sempre stato a carico del coniuge istante l'onere di provare e dimostrare con idonei mezzi di prova, per quanto concerne l'*an debeatur*, quale fosse tale tenore di vita e quale deterioramento ne fosse conseguito per effetto del divorzio, mentre per quanto riguarda il *quantum* egli doveva provare le diverse circostanze idonee ad influire sulla sua determinazione.

Tali principi generali erano stati ribaditi ancora dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11490/1990, in un'ottica, ancora forte all'epoca, di contemperare l'esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio con quella di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dall'esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma: esigenza che tuttavia si è molto attenuata negli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto-responsabilità, nonché luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile.

Già significativa di questo nuovo approdo sociale, è stata l'altrettanto nota pronuncia della Suprema Corte che ha affermato il nuovo principio, del tutto condiviso da questo Collegio, a mente del quale *“L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo”* (Così Corte Cass., 03.04.2015, n. 6855).

Da qui l'ormai nota sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 10.05.2017 è andata ancora oltre affermando, in estrema sintesi, che il parametro del medesimo tenore di vita induceva un'indebita commistione tra le predette due “fasi” del giudizio e tra i relativi accertamenti, ed ha stabilito, per la prima volta, il principio a mente del quale *“nel giudizio sullo an debeatur non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l'assegno successivamente al divorzio ed introducendo quindi la necessità di individuare un parametro diverso: parametro che nella predetta decisione veniva individuato nel “raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente, tanto che se è accertato che quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”*.

Il tutto facendo leva su altro principio, desunto e desumibile anche dal contesto giuridico europeo, ritenuto applicabile dalla Suprema Corte anche in tema di divorzio e cioè su quello di “auto-responsabilità”, ciò *“in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persone ed implicano per ciò stesso l'accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi - irrilevante sul piano giuridico, se consapevole o no-, delle relative conseguenze anche economiche”*.

E dunque i principali “indici” per accertare, sempre nella fase di giudizio sull’*an debeatur*, la sussistenza o no dell’ “indipendenza economica” dell’*ex* coniuge richiedente l’assegno di divorzio erano stati individuati nel possesso di redditi di qualsiasi specie, nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, nelle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo, e nella stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Infine, come noto, sono intervenute, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la decisione n. 18287 dell’11.07.2018 che hanno fornito ulteriori elementi/parametri di valutazione a cui deve attenersi il Giudice di merito nelle decisioni aventi appunto ad oggetto il riconoscimento o meno dell’assegno divorzile che, in estrema sintesi, rilevano come *“lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”*, ritenendo quindi di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l’unica che consentirebbe di valorizzare l’intero contenuto dei criteri indicati nell’art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). Ciò in quanto permane la necessità, ad avviso della Suprema Corte, di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi *“dovendo procedersi all’effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l’entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all’assolvimento dei doveri indicati nell’art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l’espressione tipica dell’autodeterminazione e dell’auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”*.

Tale scelta interpretativa, consente dunque al Giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.

Gli ormai *ex* coniugi non devono infatti essere considerati come “*monadi senza passato*” (così Trib. Roma il 26.9.2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “*modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi*”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'*ex* coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.

Per applicare tali principi alla fattispecie concreta occorre quindi prendere le mosse dall'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'*ex* coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), ricostruendo il patrimonio degli stessi sulla base delle allegazioni delle parti ovvero con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice.

Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale degli *ex* coniugi occorrerà poi verificare l'esistenza e l'entità di un eventuale squilibrio determinato dal divorzio in presenza del quale valutare “*il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza*”.

In altre parole, compiuto tale accertamento, data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile che si affianca alla natura assistenziale, dovrà essere accertato se la disparità economico reddituale rilevata sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, non potendo limitarsi al mero raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ma dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi del profilo economico-patrimoniale dell'altro anche in relazione alle potenzialità future, considerando la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante quale chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione.

E' infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi-ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.

Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione della sezioni Unite nella parte in cui si legge: *"I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale"*.

Fatta tale dovuta premessa, nel caso di specie, ai fini della decisione in punto *an* della sussistenza del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della Sig. [REDACTED] occorre svolgere le seguenti gradate considerazioni.

Costituisce sicuramente un dato oggettivo la disparità economica a sfavore della resistente: dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla certificazione unica dei redditi 2021 percepiti dalla Sig. [REDACTED] è emerso infatti che la resistente abbia quale unica fonte di reddito l'assegno di mantenimento erogato dal marito pari ad euro 30.000,00 lordi annuali. Dalle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza risulta che la Sig. [REDACTED] trattenga rapporti con Banco BPM spa in qualità di titolare o contitolare del conto a far data dal 2017 e con Unicredit in qualità di delegata dal 2016 e non risulta svolgere alcuna attività lavorativa. Di contro, il Sig. [REDACTED] gode di una situazione economica agiata e ben più agiata di quella della Sig. [REDACTED] dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte emergono i seguenti redditi:

- PF 2020 (periodo di imposta 2019) risulta un reddito imponibile lordo pari ad euro 56.171,00 e compensi per l'attività professionale pari ad euro 104.121,00;
- PF 2021 (periodo di imposta 2020) risulta un reddito imponibile lordo pari ad euro 57.248,00 e compensi per l'attività professionale pari ad euro 106.017,00;
- PF 2022 (periodo di imposta 2021) risulta un reddito imponibile lordo pari ad euro 92.220,00 e compensi per l'attività professionale pari ad euro 143.406,00;

Dall'esame della documentazione agli atti sia emergente dalle dichiarazioni dei redditi prodotte sia dalle indagini della Guardia di Finanza risulta che il Sig. [REDACTED] sia proprietario esclusivo dell'abitazione in cui risiede, di un box nonché dello studio professionale e comproprietario di altri due immobili, uno dei quali adibito ad albergo, entrambi condotti in locazione, oltre che proprietario di n. 18 terreni, immobili tutti nella Provincia di Verbania. Risulta inoltre che in data 22.1.2021 abbia venduto un immobile al prezzo di euro 540.000,00 e abbia n. 14 rapporti finanziari, in conti correnti e conti deposito titoli in quattro istituti di credito (quale titolare e/o contitolare e due come delegante).

Quindi se è emerso che effettivamente rispetto all'epoca della separazione il Sig. [REDACTED] abbia ridotto la propria attività professionale, egli ha in ogni caso altre entrate, non da ultimo quella sopra evidenziata che gli consentono di avere un tenore di vita elevato. Quanto alle rate di mutuo, egli ne era onerato già all'epoca della separazione e non rappresentano quindi un elemento di novità nella valutazione del suo patrimonio.

Appurato l'effettivo squilibrio economico fra le parti, tale oggettivo dato di partenza va ora integrato e rapportato con gli altri parametri di valutazione, tra i quali il contributo che la ex moglie richiedente ha fornito alla conduzione della vita familiare e alla durata del matrimonio. Certamente significativo in questo senso è il fatto che i coniugi in sede di separazione consensuale, avevano espressamente previsto a carico del Sig. Comazzi un contributo al mantenimento della moglie pari ad euro 2.500,00 mensili.

Orbene, tale previsione, seppur avente la diversa finalità di cui all'art. 156 c.c., appare qualificabile come una somma correttamente riconosciuta dal marito alla moglie a titolo "compensativo" dei sacrifici subiti e della attività svolte nell'interesse della famiglia.

Inoltre, in merito al precedente ménage familiare tenuto in costanza di matrimonio, è circostanza pacifica che i coniugi avessero deciso di vivere con il solo reddito del marito e pertanto avessero consapevolmente scelto, nella propria libertà di organizzazione della vita familiare, di fondare la propria sussistenza sull'attività del marito, dedicandosi la moglie alla cura della casa e del figlio.

Tenuto conto del ruolo svolto dalla moglie nella gestione della famiglia può quindi considerarsi il contributo fornito dalla Sig.ra [REDACTED] alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future e può evincersi che la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto

delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.

Deve infine considerarsi l'età della Sig.ra [redacted] (quasi 60 anni), le di lei documentate difficoltà di salute, l'indubbia difficoltà a reperire un'attività lavorativa e la durata del matrimonio (i coniugi si sono sposati in data 3.5.1992 e si sono separati consensualmente come da verbale omologato in data 15.9.2016, dopo 24 anni di matrimonio).

Alla luce di tali osservazioni, ritiene il Collegio che il dato oggettivo dello squilibrio economico in senso lato evidenziato all'inizio risulti integrato dagli altri parametri richiesti dalla Suprema Corte nell'ambito di quel giudizio complessivo e di natura composita che deve applicarsi in materia ai fini della deliberazione in punto an dell'assegno divorzile.

Per quanto concerne il *quantum*, ritiene il Collegio che proprio per la durata del matrimonio e tenuto conto della capacità economica della Sig.ra [redacted] che comunque non la rende indipendente, e delle ingenti capacità del Sig. [redacted] si ritiene tuttora equo l'importo previsto in sede di separazione pari ad euro 2500,00 mensili.

Si ritiene invece che le doglianze di entrambe le parti, reiterate dalla sola Sig.ra [redacted] in sede di precisazione delle conclusioni, di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive contenute negli atti della controparte rientrino nella normale dialettica processuale e non superino il limite della correttezza e della convenienza processuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

- Dichiarare il ricorrente Sig. [redacted] tenuto a versare un assegno divorzile in favore della resistente Sig.ra [redacted] dell'importo pari ad euro 2.500,00 mensili, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT;
- Rigetta per il resto tutte le altre domande;
- Condanna il Sig. [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore della Sig.ra [redacted] che liquida in euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/7190 come novellata.

Genova, li 24.11.2023

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Valeria Ardoino

Il Presidente

Dott. Domenico Pellegrini